



FEDERAZIONE  
**DIRPUBBLICA**

Federazione dei Funzionari, delle Elevate Professionalità, dei Professionisti  
e dei Dirigenti delle Pubbliche Amministrazioni e delle Agenzie

ADERENTE ALLA CONFEDIR

## STATUTO

*con le modifiche approvate  
dal Congresso di Montesilvano (PE)  
del 16 - 17 - 18 dicembre 2005*



SERENA MAJESTIC  
HOTEL RESIDENCE  
\*\*\*\*\*



FEDERAZIONE  
**DIRPUBBLICA**

Federazione dei Funzionari, delle Elevate Professionalità, dei Professionisti  
e dei Dirigenti delle Pubbliche Amministrazioni e delle Agenzie

ADERENTE ALLA CONFEDIR



**FEDERAZIONE DIRPUBBLICA** - Via Giuseppe Bagnera, 29 - 00146 Roma -  
Tel.: 06/5590699; Fax: 06/5590833 - Web Site: [www.dirpubblica.it](http://www.dirpubblica.it) - E-Mail: [info@dirpubblica.it](mailto:info@dirpubblica.it)  
C.F.: 97017710589 - Partita I.V.A.: 04919551004

Registrato presso l'Ufficio Locale di Viterbo dell'Agenzia delle Entrate  
in data 3 aprile 2006, al n. 3073, Serie 3.



**FEDERAZIONE  
DIRPUBBLICA**  
Federazione dei Funzionari, delle Elevate Professionalità, dei Professionisti  
e dei Dirigenti delle Pubbliche Amministrazioni e delle Agenzie  
ADERENTE ALLA CONFEDIR

**STATUTO**  
*dell'Organizzazione Sindacale*  
**DIRPUBBLICA**

*Federazione dei funzionari, delle elevate professionalità, dei professionisti e dei dirigenti delle Pubbliche Amministrazioni e delle Agenzie.*

(REGISTRATO PRESSO L'UFFICIO LOCALE DI VITERBO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE,  
IN DATA 3 APRILE 2006, AL N. 3.073, SERIE 3)

**TITOLO I**  
**Struttura**

**Articolo 1 - Denominazione**

1. E' corrente con sede in Roma la Federazione dei Funzionari, delle Elevate Professionalità, dei Professionisti e dei Dirigenti delle Pubbliche Amministrazioni, delle Agenzie e/o degli enti comunque derivanti da processi di trasformazione di amministrazioni pubbliche.

2. La Federazione DIRPUBBLICA è, senza soluzione di continuità, il naturale sviluppo del Sindacato Unitario Dirpubblica, già Dirstat-Finanze, in forma federata. Essa è apartitica e funzionalmente autonoma, non ha termini di durata ed è regolata dal presente Statuto

**Articolo 2 - Scopi**

1 - La DIRPUBBLICA ha i seguenti scopi:

- a) tutelare gli interessi morali, giuridici ed economici delle Categorie rappresentate e del Personale indicato al precedente art. 1 nei confronti del datore di lavoro e con riferimento al proprio rapporto di lavoro;
- b) elevare e difendere il prestigio, la dignità e l'indipendenza del Personale rappresentato e promuovere tutte le iniziative necessarie per lo sviluppo della professionalità delle Categorie e del Personale delle Pubbliche Amministrazioni;
- c) collaborare con tutte le Pubbliche Amministrazioni e le Agenzie nello studio dei problemi afferenti il potenziamento, il miglioramento o l'ammodernamento dei servizi;
- d) contribuire alla soluzione dei problemi connessi al corretto ed efficiente funzionamento delle Pubbliche Amministrazioni e delle Agenzie;
- e) sviluppare il senso di solidarietà e di mutua collaborazione tra gli iscritti;
- f) promuovere attività culturali ed assistenziali nell'interesse degli iscritti.

### **Articolo 3 – Iscritti**

1 - Possono iscriversi alla Federazione tutti i funzionari, i professionisti, gli appartenenti alle alte qualifiche, i dirigenti delle Pubbliche Amministrazioni e delle Agenzie, in attività di servizio e in quiescenza.

2 - Il personale indicato nel primo comma, se collocato a riposo, può far parte degli organi della Federazione, nei limiti previsti dal regolamento.

3 - Possono aderire alla federazione DIRPUBBLICA i Sindacati delle elevate professionalità, dei professionisti e dei dirigenti delle Pubbliche Amministrazioni e delle agenzie, che dichiarino di accettare e condividere le finalità e gli scopi di cui all'articolo 2 del presente statuto.

4 - Possono altresì iscriversi direttamente alla Federazione tutti i sindacati dei funzionari delle elevate professionalità, dei professionisti e dei dirigenti delle Pubbliche amministrazioni e delle Agenzie, in attività di servizio e in quiescenza, che dichiarino di accettare e condividere le finalità e gli scopi di cui all'articolo 2 del presente statuto.

5 - Le prerogative sindacali, ivi compresa la misura e le modalità della partecipazione delle Organizzazioni sindacali aderenti o iscritte alle strutture organizzative e gestionali della Federazione, formeranno oggetto di separati accordi approvati a pena di inefficacia dalla segreteria generale ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lett. i) del presente Statuto.

6 - In casi di particolare necessità ed urgenza il Segretario generale potrà provvedere alla sottoscrizione degli accordi di cui al precedente comma 5. Detti accordi dovranno essere presentati per la ratifica alla Segreteria generale entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione. La mancata ratifica da parte della Segreteria generale costituirà condizione risolutiva dell'accordo sottoscritto da parte del Segretario generale.

7 - Il Consiglio Nazionale ha facoltà di nominare soci onorari, scegliendoli tra le persone che abbiano dato lustro alla categoria. Questi non possono assumere cariche sindacali e non hanno diritto di voto nelle assemblee.

8 In ogni caso la qualità di socio, iscritto o aderente è subordinata alla previa accettazione della domanda di ammissione da parte del competente organo individuato dal regolamento attuativo del presente statuto.

### **Articolo 4 - Diritti e doveri degli iscritti**



FEDERAZIONE  
**DIRPUBBLICA**

Federazione dei Funzionari, delle Elevate Professionalità, dei Professionisti  
e dei Dirigenti delle Pubbliche Amministrazioni e delle Agenzie

ADERENTE ALLA CONFEDIR

1 - Gli iscritti hanno il diritto di vigilare che siano perseguiti, dagli organi componenti, i fini statuari della Federazione e che siano osservate le direttive deliberate dal Congresso Nazionale. Essi inoltre, qualora se ne ravvisi il bisogno e la necessità, potranno ottenere l'assistenza amministrativa ed economica della Federazione, anche in sede giurisdizionale, compatibilmente con i mezzi a disposizione e come specificato dal Regolamento.

2 - Gli associati sono tenuti all'osservanza delle disposizioni del presente Statuto, delle deliberazioni del Congresso, delle direttive del Consiglio Nazionale e della Segreteria Generale. Il comportamento di ogni singolo iscritto si deve ispirare a principi di lealtà nei confronti della Federazione e dei colleghi, astenendosi da ogni azione che possa contrastare con essi.

3 - Il regolamento disciplinerà un codice deontologico per i soci iscritti alla Federazione DIRPUBBLICA.

4 - A garanzia dell'unitarietà dell'azione sindacale, gli iscritti non possono pubblicare sull'organo di stampa e/o sul sito web, documenti che impegnano politicamente la DIRPUBBLICA senza il preventivo benestare del Comitato di Redazione, nominato dalla Segreteria Generale ai sensi della lettera f), comma 3 dell'articolo 12. Per sito web s'intende sia quello ufficiale della Federazione, sia quelli comunque collegati. Questa disposizione non si applica alle libere manifestazioni di pensiero e/o alle critiche personali, debitamente sottoscritte.

### **Articolo 5 - Obbligo di rendiconto**

Tutti gli iscritti, appartenenti o meno agli organi sociali, che ricevono somme in denaro o prerogative sindacali da parte della Federazione, per qualsiasi finalità, hanno l'obbligo del rendiconto.

### **Articolo 6 - Sanzioni**

1- L'associato che venga meno ai propri doveri verso gli altri associati o verso DIRPUBBLICA; che ostacoli il suo funzionamento; che adotti un comportamento difforme dalle linee programmatiche o di politica sindacale legittimamente deliberate oppure che assuma una condotta dannosa e lesiva degli interessi materiali e morali della Federazione è passibile, secondo la gravità dei fatti e delle circostanze, a sanzioni deliberate dalla Commissione di disciplina interdipartimentale su deferimento degli Organi locali o nazionali. L'appartenenza alle cariche direttive della Federazione costituisce un aggravante.

2 – Le sanzioni, in relazione alla carica rivestita da chi ha commesso l’infrazione possono essere: a) ammonizione orale; b) richiamo scritto; c) sospensione fino a sei mesi della tutela sindacale; d) destituzioni dalla carica sindacale ricoperta; e) espulsione dalla Federazione.

3 - Nelle ipotesi riguardanti iscritti che rivestono una carica federale di livello nazionale, il relativo procedimento è di competenza del Collegio Federale dei Probiviri.

4 - Nei confronti del Presidente, del Segretario Generale e dei Segretari Generali Aggiunti la funzione del Collegio dei Probiviri è svolta dal Consiglio Nazionale; in questo caso il procedimento disciplinare sarà attivato dal Presidente del Collegio Federale dei Probiviri.

## TITOLO II

### Struttura della Federazione e degli organi statuari

#### Articolo 7 - Struttura della Federazione

1 - La Federazione DIRPUBBLICA è organizzata in Dipartimenti ognuno dei quali con un proprio responsabile e un sostituto.

2 - Il Dipartimento si organizza autonomamente al suo interno secondo le disposizioni del regolamento, la segreteria di sezione ne costituisce l’unità di base.

3 - In sede di prima applicazione sono istituiti i seguenti Dipartimenti:

- a) Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministeri;
- b) Università;
- c) Amministrazioni ed Enti della Fiscalità.

4 - Compete al Consiglio Nazionale di provvedere, qualora se ne ravvisi l’opportunità e la necessità, alla costituzione di nuovi dipartimenti. La Segreteria Generale della Federazione può deliberare la creazione di nuovi dipartimenti nei casi di comprovata urgenza, che deve essere ratificata dal Consiglio Nazionale.

5 - Il responsabile del Dipartimento è nominato dalla Segreteria Generale sentito l’organo di coordinamento nazionale del Dipartimento. Il Dipartimento ha autonomia organizzativa interna ma non ha rilevanza nei confronti dei soggetti esterni ed istituzionali.

6 - Le delegazioni di rappresentanza nonché le commissioni, i comitati ed i coordinamenti, nominati dal segretario generale, a seguito di specifiche esigenze,

sono equiparati agli organi direttivi della federazione, agli effetti dei diritti e delle prerogative sindacali.

### **Articolo 8 - Organi della Federazione**

1 - Sono organi statutari deliberanti, di direzione e di controllo della Federazione:

a) sul piano nazionale - il Congresso Nazionale, il Consiglio Nazionale, la Segreteria Generale, il Segretario Generale, due Segretari Generali Aggiunti, il Collegio Sindacale, il Collegio dei Probiviri, il Segretario Amministrativo; b) sul piano locale - la Segreteria di Sezione, la Segreteria Provinciale, la Segreteria Regionale.

2 - La regolamentazione delle modalità e delle condizioni per procedere alla costituzione di strutture territoriali sarà determinata dal regolamento attuativo del presente statuto.

3 - Gli Organi locali della Federazione svolgono, nel proprio ambiente, compiti analoghi a quelli degli Organi Nazionali, ma non possono promuovere azioni sindacali che contrastino con l'indirizzo dato da questi ultimi.

### **Organi nazionali**

#### **Articolo 9 - Il Congresso Nazionale**

1 - Il Congresso Nazionale è il supremo Organo della Federazione e le sue deliberazioni sono impegnative per tutti gli associati ed hanno efficacia immediata.

2 - Il Congresso Nazionale si riunisce in via ordinaria ogni quattro anni, ma può essere convocato in via straordinaria su motivata richiesta della maggioranza dei due terzi dei Consiglieri nazionali o della maggioranza assoluta degli iscritti e nelle altre ipotesi previste dal presente statuto.

3 - Il Congresso Nazionale viene convocato dal Segretario Generale, con propria delibera, con la quale fissa la data e l'ordine del giorno dei lavori, sulla base delle indicazioni ricevute dal precedente Consiglio Nazionale. Il Presidente in carica, i neoeletti delegati al Congresso e i neoeletti Consiglieri Nazionali possono comunicare, entro 10 giorni antecedenti la prima riunione del Congresso Nazionale, ulteriori argomenti da inserire all'ordine del giorno. La Segreteria Generale uscente, che deve essere convocata per l'ultima volta, almeno 30 giorni prima della celebrazione del Congresso, ha la facoltà di modificare o integrare l'ordine del giorno contenuto nella delibera.

4 - Qualora il Segretario Generale non provveda alla Convocazione del Congresso, essendo scaduto il suo mandato da oltre sei mesi ed avendo ricevuto un'apposita intimazione ad adempiere anche da uno soltanto dei Segretari Regionali, decade automaticamente insieme ai due Segretari Aggiunti e a tutta la Segreteria Generale, decorsi infruttuosamente ulteriori sessanta giorni. In questo caso il Collegio dei Probiviri, integrato dal Presidente della Federazione, nomina un Commissario Straordinario con il mandato di convocare il Congresso entro novanta giorni dalla nomina.

Per comprovate esigenze, tale ultimo termine può essere prorogato una sola volta, di ulteriori novanta giorni, da parte dello stesso organismo che ha proceduto alla nomina del Commissario Straordinario.

5 - Se il Congresso Nazionale è convocato dalla maggioranza assoluta degli iscritti, questi ultimi costituiscono il Comitato promotore che assume a tal fine le medesime facoltà e gli stessi obblighi del Segretario Generale di cui ai precedenti commi.

6 - Il Congresso Nazionale Straordinario, viene convocato dal Consiglio Nazionale nel caso di sfiducia al Segretario Generale di cui al punto 1) del quinto comma dell'articolo 8.

7 - I lavori si svolgono in base alle norme del Regolamento.

8 - Oltre ai Delegati eletti nei Congressi Regionali partecipano di diritto al Congresso Nazionale, senza diritto di voto: il Presidente, la Segreteria Generale uscente nonché il Presidente e un componente del Collegio dei Sindaci ed il Presidente ed un componente del Collegio dei Probiviri, il Segretario Amministrativo, l'Addetto Stampa ed il Responsabile dei Rapporti con il Parlamento, i Soci Onorari di cui al terzo comma dell'articolo 3, nonché tutti i rappresentanti della Federazione in seno ad organismi delle Pubbliche Amministrazioni, delle Agenzie e di qualsiasi altra istituzione.

9 - Il Congresso Nazionale: a) determina gli interessi morali e materiali da tutelare a favore della categoria; b) stabilisce la linea politica e sindacale della Federazione; c) fissa le direttive che gli Organi nazionali devono seguire per la realizzazione e la difesa degli interessi di cui alla precedente lettera; d) elegge il Segretario Generale e due Segretari Generali Aggiunti, su indicazione del Segretario Generale; e) elegge i membri effettivi e supplenti che devono comporre il Collegio dei Sindaci e dei Probiviri; f) approva la relazione gestionale e finanziaria del triennio precedente, dettando i criteri informativi per la gestione previsionale; g) delibera in ordine allo scioglimento, alla fusione e alla incorporazione della DIRPUBBLICA in altra

organizzazione, associazione, federazione, confederazione sindacale; h) delibera in ordine alla incorporazione di altra organizzazione, associazione, federazione, confederazione sindacale nella federazione DIRPUBBLICA.

### **Articolo 10 - Il Consiglio Nazionale**

1 - Il Consiglio Nazionale è il massimo Organo deliberante e di controllo della Federazione tra due Congressi - nell'Ambito delle linee programmatiche fissate dal Congresso nazionale, di cui è interprete.

2 - Il Consiglio Nazionale è composto dal Presidente della Federazione, dal Segretario Generale e dai due Segretari Generali aggiunti nonché dai Segretari Regionali aventi almeno ventuno iscritti e dai Segretari Provinciali, aventi almeno dieci iscritti in regola con il tesseramento.

3 - Fanno parte di diritto del Consiglio Nazionale i Segretari Generali e i Segretari Generali Aggiunti eletti in almeno due Congressi consecutivi, in regola con il tesseramento.

4 - Il Consiglio Nazionale è convocato dal Presidente della Federazione di regola, ogni due anni ovvero ogni qualvolta se ne ravvisi l'urgente necessità, o su richiesta della maggioranza assoluta dei Consiglieri o di 1/5 dei Segretari Regionali maggiormente rappresentativi. Vi partecipano, con voto consultivo, i Presidenti del Collegio dei Sindaci e dei Probiviri, l'Addetto Stampa, il Segretario Amministrativo, il Responsabile dei Rapporti con il Parlamento. Vi partecipano, altresì, senza diritto di voto i soci onorari.

5 - Qualora venga a mancare la figura del Presidente ovvero questi non provveda entro il termine stabilito, il Consiglio Nazionale può essere convocato dal Presidente del Collegio dei Probiviri o, in alternativa, dal Segretario Generale.

6 - Al Consiglio nazionale spetta: a) eleggere il Presidente e, su indicazione del Segretario generale, i Componenti della Segreteria Generale, il Segretario Amministrativo, il Responsabile dei Rapporti con il Parlamento, l'Addetto Stampa e il Responsabile per la Ricerca e lo sviluppo; b) deliberare sui concreti indirizzi della politica sindacale; c) controllare l'esecuzione dei deliberati degli Organi Statutari; d) approvare i bilanci consuntivi e preventivi sulla scorta della relazione dei Sindaci; e) deliberare l'eventuale decadenza dall'incarico del Segretario Amministrativo in caso di mancata approvazione del bilancio, f) deliberare le norme regolamentari attuative del presente statuto; g) deliberare la nomina dei rappresentanti della Federazione negli Organi Federali, Confederati e unioni varie alle quali la Federazione aderisce;

h) determinare le percentuali delle entrate che saranno attribuite alle Segreterie Regionali nonché ad altri organismi cui si associa la DIRPUBBLICA; i) promuovere contatti con altre organizzazioni sindacali rappresentanti la categoria dei funzionari, dei professionisti, delle alte Qualifiche e dei Dirigenti, presenti in qualsiasi istituzione della Comunità Europea; l) deliberare l'iscrizione, l'adesione, l'affiliazione della DIRPUBBLICA ad altra organizzazione, associazione, federazione o confederazione sindacale, ovvero la stipula di patti, federativi, intese o cartelli con imputazione del proprio dato di rappresentatività, approvando il relativo schema di accordo. In caso di straordinaria necessità ed urgenza le decisioni potranno essere assunte dalla Segreteria generale. In tale caso è fatto obbligo al Segretario generale di convocare non oltre 60 giorni il Consiglio Nazionale per la ratifica e le deliberazioni assunte; la mancata ratifica da parte del Consiglio nazionale sarà condizione risolutiva degli accordi deliberati dalla Segreteria generale; m) decidere a maggioranza dei due terzi dei votanti sulla mozione di sfiducia presentata da qualsiasi suo componente nei confronti del Segretario Generale; n) indire il Congresso Straordinario, nel caso di cui al punto precedente, nei modi e nei termini indicati dal regolamento.

7 - Il Consiglio Nazionale elegge il Presidente della Federazione, in prima votazione, con la maggioranza qualificata dei 2/3 dei votanti e nelle successive votazioni a maggioranza relativa dei presenti.

### **Articolo 11 - Il Presidente**

1 - Il Presidente: a) partecipa di diritto alle riunioni della Segreteria Generale, con voto consultivo; b) vigila che gli organi sociali e i singoli associati osservino le norme statutarie; c) indice il Consiglio Nazionale e ne presiede i lavori.

### **Articolo 12 - La Segreteria Generale**

1 - La Segreteria Generale è l'organo collegiale esecutivo della Federazione per coordinare ed attuare le decisioni del Consiglio Nazionale, nonché per la stipulazione di accordi e contratti di lavoro con qualsiasi organismo nazionale e di governo, anche di tipo comunitario, non devoluti ad altri enti e/o istituzioni a cui la Federazione partecipa direttamente.

2 - La Segreteria Generale vigila sull'organizzazione e l'amministrazione della Federazione, adottando tutti i provvedimenti che si rendano necessari per il suo regolare funzionamento e prestigio.



FEDERAZIONE  
**DIRPUBBLICA**

Federazione dei Funzionari, delle Elevate Professionalità, dei Professionisti  
e dei Dirigenti delle Pubbliche Amministrazioni e delle Agenzie

ADERENTE ALLA CONFEDIR

3 - Alla Segreteria Generale compete, in genere: a) deliberare di volta in volta, in ottemperanza delle decisioni del Congresso Nazionale e del Consiglio Nazionale gli indirizzi generali della politica sindacale o fissare le direttive che gli Organi (nazionali e locali) debbono seguire per la realizzazione e la difesa degli interessi della categoria; b) attuare le decisioni del Consiglio Nazionale assumendo le opportune iniziative; c) attuare tutte quelle iniziative che contribuiscono alla elevazione culturale e professionale degli iscritti e corrispondere alle richieste di assistenza e di informazione degli stessi; d) deliberare sull'amministrazione del patrimonio e sugli impegni di spesa necessari e urgenti e formulare il parere sui principi informativi di bilancio di previsione predisposti dal Segretario Generale; e) raccogliere e coordinare le proposte o mozioni che saranno discusse nel Congresso mettendole a disposizione dei partecipanti al Congresso stesso; f) nominare il Comitato di redazione dell'Organo di stampa e del sito web della Federazione ed approvarne il bilancio; g) deliberare, di volta in volta, sugli incarichi da affidare ai componenti degli organi nazionali in seno ad organismi amministrativi, quando questi non spettino di diritto al Segretario Generale; h) deliberare l'iscrizione, adesione o affiliazione della DIRPUBBLICA ad altra organizzazione, associazione, federazione o confederazione sindacale, ovvero la stipula di patti, federativi, intese o cartelli senza imputazione del proprio dato di rappresentatività, approvando il relativo schema di accordo; i) accettare la richiesta d'iscrizione, adesione o affiliazione alla DIRPUBBLICA di altre organizzazioni, associazioni, federazioni o confederazioni sindacali, approvando il relativo schema di accordo.

4 - La Segreteria Generale si riunisce almeno due volte l'anno su convocazione del Segretario Generale ed in via straordinaria su richiesta della maggioranza assoluta dei suoi componenti. Essa è composta: a) dal Presidente con voto consultivo; b) dal Segretario Generale; c) dai due Segretari Generali Aggiunti; d) da 10 componenti eletti dal Consiglio Nazionale su indicazione del Segretario Generale; e) dai Responsabili dei Dipartimenti.

5 - Il Segretario Generale può convocare, con voto consultivo: a) i rappresentanti effettivi in seno ad Amministrazioni o istituzioni di qualsiasi genere cui la Federazione partecipa o aderisce; b) il Responsabile dell'Organo ufficiale di stampa della Federazione; c) il Segretario Amministrativo; d) il Responsabile dei Rapporti con il Parlamento; e) il responsabile dell'Organo di stampa e del sito web; f) uno o più responsabili per le diverse aree di contrattazione.

### **Articolo 13 - Incompatibilità**

1 - Le cariche di Segretario Generale, di Segretario Generale Aggiunto, di Segretario Regionale e Provinciale non sono cumulabili fra loro.

### **Articolo 14 - Il Segretario Generale**

1 - Il Segretario Generale è il Legale Rappresentante della Federazione ed il massimo interprete della linea politica dell'Organizzazione Sindacale.

2 - Compete normalmente al Segretario Generale: a) rappresentare la DIRPUBBLICA in seno alle Organizzazioni federali, confederali e unioni sindacali alle quali la stessa abbia aderito o aderisca; b) provvedere alle incombenze di cui al quarto<sup>1</sup> comma dell'articolo 8<sup>2</sup>; c) stipulare contratti di qualsiasi tipo in nome per conto della Federazione, compresi contratti bancari o di borsa; d) nominare il Responsabile per l'Area Dirigenziale; e) nominare il responsabile dell'Organo di stampa e del sito web; f) nominare uno o più responsabili per le diverse aree di contrattazione.;

h) sottoscrivere gli accordi di adesione o affiliazione della DIRPUBBLICA ad altra organizzazione, federazione o confederazione sindacale, disciplinati e previsti dagli articoli 8<sup>3</sup>, comma 5<sup>4</sup>, lettera i-bis<sup>5</sup> e 10<sup>6</sup>, comma 3, lettera h.

3 - Nell'esercizio delle sue funzioni, il Segretario Generale può nominare un Vicario, nell'ambito dei componenti della Segreteria Generale, a cui può delegare lo svolgimento di una o più attività e/o il compimento di uno o più atti anche a rilevanza esterna, che non siano state già attribuite ai Segretari Generali Aggiunti, ai sensi del comma 1 del successivo articolo 16; costituisce, inoltre, l'ufficio tecnico di segreteria da lui coordinato, composto da quattro componenti scelti nell'ambito della Segreteria generale che lo coadiuvano nelle funzioni operative. L'ufficio tecnico di segreteria si riunisce almeno due volte al mese ed ai suoi componenti possono essere conferite specifiche deleghe di rappresentanza.

4 - In caso di decesso, d'incapacità permanente o di destituzione dall'impiego o d'impedimento prolungato del Segretario Generale o di sue dimissioni, ne assumono congiuntamente la funzione e la rappresentanza legale i Segretari Generali aggiunti,

---

<sup>1</sup> Leggi: "terzo".

<sup>2</sup> Aggiungi: "e quinto comma dell'articolo 10".

<sup>3</sup> Leggi: "10".

<sup>4</sup> Leggi: "cinque".

<sup>5</sup> Leggi: "1".

<sup>6</sup> Leggi: "12".

fino alla celebrazione del Congresso Nazionale da convocarsi entro sei mesi. In caso d'inerzia si applica la procedura prevista dal comma 4 dell'articolo 9.

### **Articolo 15 - I Segretari Generali Aggiunti**

1 - I Segretari generali aggiunti su delega espressa del Segretario Generale, esercitano tutte le funzioni attribuite al medesimo. Essi subentrano al Segretario Generale: a) in via definitiva, nei casi e nelle forme previsti dal comma 4 dell'articolo 14; b) in via temporanea, con le medesime modalità di cui alla lett. a, durante tutto il periodo in cui perdura una causa d'impedimento grave e/o di sopravvenuta e momentanea incapacità.

2 - Nei casi previsti dal comma precedente, il Vicario del Segretario Generale, previsto al comma 3 dell'articolo 14, decade dall'incarico.

### **Articolo 16 - Il Collegio dei Sindaci**

1 - Il Collegio dei Sindaci, attua il controllo amministrativo e contabile su tutto il territorio nazionale. Riferisce sulla gestione e formula proposte agli organi nazionali della Federazione.

2 - Il Collegio dei Sindaci è composto dal Presidente, due membri effettivi e due supplenti, eletti dal Congresso Nazionale.

3 - Il Presidente interviene alle riunioni del Consiglio Nazionale, con voto consultivo.

4 - Il Collegio dei Sindaci predispone la relazione al bilancio annuale, per il controllo delle gestioni locali, il Collegio dei Sindaci può incaricare anche i membri supplenti a nominare esperti con uguali poteri.

5 - È comunque fatto divieto ad un componente del Collegio di controllare la gestione di Organi locali della Regione di appartenenza.

### **Articolo 17 - Il Collegio Federale dei Probiviri**

1 - Il Collegio Federale dei Probiviri è il massimo interprete delle garanzie statutarie della Federazione ed ha giurisdizione sugli iscritti.

2 - - Il Collegio Federale dei Probiviri decide in grado d'appello contro le delibere della Commissione di disciplina interdipartimentale che comportano una delle sanzioni previste alle lettere c, d, e del comma 1 dell'articolo 6 del presente Statuto.

3 - Il Collegio Federale dei Probiviri decide, in unica istanza sui casi previsti dal comma 2 dell'articolo 6 del presente Statuto nonché sui conflitti dei vari Organi

nazionali della Federazione; riferisce sull'attività svolta e formula proposte agli organi nazionali.

4 - Il Collegio Federale dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dal Congresso Nazionale che non possono far parte della Segreteria Generale.

5 - Il Presidente del Collegio dei Probiviri interviene alle riunioni del Consiglio Nazionale, con voto consultivo.

6 - I componenti del Collegio Federale dei Probiviri debbono astenersi in ogni caso d'incompatibilità derivante da rapporti di parentela, affinità o infine di appartenenza alla Provincia ove opera l'iscritto soggetto alla giurisdizione del Collegio stesso. In caso contrario, gli stessi possono essere ricusati da chiunque ne abbia interesse.

7 - Il Collegio Federale dei Probiviri decide, in seduta comune, sui casi di incompatibilità, di cui al comma precedente, a maggioranza dei suoi componenti effettivi e supplenti, sentito il membro astenuto o ricusato che, però, non partecipa alle votazioni.

8 - Il Presidente del Collegio Federale dei Probiviri esercita le funzioni di cui al quarto comma dell'articolo 6.

### **Articolo 18 - La Commissione di disciplina interdipartimentale**

1 - La Commissione di disciplina interdipartimentale è costituita da un rappresentante designato da ciascun dipartimento e dal segretario generale, che la presiede. Nel caso in cui il numero dei componenti dovesse risultare pari, la Commissione è integrata dal Presidente della Federazione”.

2 - La Commissione di disciplina interdipartimentale delibera a) in unica istanza sui casi di cui alle lettere a e b del comma 1 dell'articolo 6 e nelle controversie fra gli iscritti; b) in prima istanza negli altri casi e sui conflitti dei vari Organi dipartimentali della Federazione.

### **Articolo 19 - Il Segretario Amministrativo**

1 - Il Segretario Amministrativo, nominato dal Consiglio Nazionale su proposta del Segretario Generale, esercita le seguenti funzioni: a) amministra il Patrimonio dell'Associazione; b) redige il bilancio preventivo, sulla base dei principi informativi predisposti dal Segretario Generale; c) redige il bilancio consuntivo da presentare, per l'approvazione, al Consiglio Nazionale unitamente alla relazione del Collegio dei

Sindaci; d) esercita il controllo di legittimità di ogni deliberazione di spesa adottata dagli organi competenti; e) provvede all'amministrazione ordinaria delle entrate e delle uscite.

2 - Il segretario amministrativo nell'esercizio delle attribuzioni demandategli, ha facoltà di richiedere a tutti gli organi della Federazione ogni informazione che ritiene necessaria per il miglior esercizio delle sue funzioni.

3 - L'inadempienza alle richieste del Segretario Amministrativo costituisce un caso d'indisciplina perseguibile a norma degli articoli precedenti.

### **Organi periferici**

#### **Articolo 20 - La Segreteria e il Segretario Regionale**

1 - La Segreteria Regionale è composta dal Segretario, da due Vice Segretari e da tre Consiglieri. Il Segretario Regionale, i due Vice Segretari Regionali e i tre Consiglieri, sono eletti a maggioranza semplice da tutti gli iscritti nella Regione secondo le norme di attuazione fissate dal regolamento.

2 - Nelle regioni a statuto speciale, con autonomia provinciale, il Segretario provinciale assume la veste di Segretario regionale.

3 - Il regolamento di attuazione del presente statuto disciplina la struttura e le attività della Segreteria Provinciale<sup>7</sup>.

#### **Articolo 21 - La Segreteria delle Amministrazioni Centrali**

La Segreteria delle Amministrazioni Centrali è composta dal Segretario, da due Vice Segretari e da quattro Consiglieri, sono eletti a maggioranza semplice da tutti gli iscritti alle Amministrazioni centrali.

#### **Articolo 22 - La Segreteria e il Segretario Provinciale**

1 - La Segreteria Provinciale è composta dal Segretario, dal Vice Segretario e da tre Consiglieri e integrato da tutti i Segretari di Sezione della Provincia.

2 - Il Segretario Provinciale, il Vice Segretario ed i Consiglieri sono eletti da tutti gli iscritti dei vari dipartimenti presenti nella Provincia.

3 - Il regolamento di attuazione del presente statuto disciplina la struttura e le attività della Segreteria Provinciale.

---

<sup>7</sup> Leggi: "Regionale".

### **Articolo 23 - Durata delle cariche sindacali locali**

1- Il regolamento disciplina i mutamenti delle cariche sindacali avvenuti durante il periodo di validità delle medesime.

2 – Le cariche sindacali si rinnovano nei termini previsti per la convocazione del congresso e con le modalità previste dal regolamento.

## **TITOLO III**

### **Disposizioni finali**

### **Articolo 24 - Patrimonio**

1 - Il patrimonio della Federazione è costituito: a) dai beni mobili, immobili e dai valori che, per acquisto, lasciti e donazioni o per qualsiasi altro titolo, vengono in possesso dell'Organizzazione, nonché dai diritti immateriali ad essa riferibili; b) dalle quote sociali e contributi degli iscritti; c) dai proventi netti degli impieghi e delle attività esplicate dall'Organizzazione.

2 - La proprietà Legale degli Organi di stampa della Federazione è attribuita al Segretario Generale pro-tempore, con l'obbligo di assentire al trasferimento della stessa, ogni qualvolta decada dall'incaricato.

3 - L'esercizio sociale e annuale si chiude al 31 dicembre. Entro il 31 marzo, corredato delle relazioni dei Sindaci e della Segreteria, deve essere approvato dal Consiglio Nazionale il rendiconto relativo all'anno assieme al bilancio di previsione.

### **Articolo 25 - Quota associativa**

1 - La quota associativa non è rivalutabile né trasmissibile.

### **Articolo 26 - Bilancio**

1 - Il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio Nazionale, a cura del Segretario Amministrativo, corredato delle relazioni e dei documenti giustificativi, deve essere posto a disposizione degli iscritti, nella sede sociale, almeno 15 giorni prima del termine fissato per l'assemblea del Consiglio Nazionale.

2 - Entro 15 giorni dalla sua approvazione, una copia del bilancio, corredata della relazione sulla gestione e dal verbale di approvazione dell'assemblea, deve essere esposta con apposito avviso presso la sede della Federazione.

### **Articolo 27 - Utili di bilancio, fondi e riserve**

1 - Gli eventuali utili o avanzi di gestione debbono essere esclusivamente reinvestiti in opere ed attività volte a perseguire le finalità della Federazione medesima.

2 - È esclusa la distribuzione in modo diretto o indiretto degli utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale.

### **Articolo 28 - Liberalità**

1 - Gli eventuali lasciti, donazioni e devoluzioni di beni mobili o immobili, le offerte in denaro o in natura, le sovvenzioni, nonché ogni altro bene pervenuto alla Federazione debbono essere impiegati in modo esclusivo nell'esercizio dell'attività istituzionale, per la realizzazione delle finalità stabilite dallo Statuto.

2 - Le liberalità non costituiscono controprestazioni di cessioni di beni o prestazioni di servizi effettuati dalla Federazione, salvo i casi di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione. In tali casi possono essere effettuati anche servizi o offerte di beni di modico valore ai sovventori, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 108, comma 2-bis, del DPR 22 dicembre 1986 n. 917.

### **Articolo 29 - Attività**

1 - L'attività della Federazione è svolta nei confronti dei soci in aderenza alle finalità istituzionali, a fronte di versamenti periodici a titolo di quote o contributi associativi.

2 - In diretta attuazione degli scopi istituzionali possono essere richiesti agli associati corrispettivi specifici o quote supplementari, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 111 comma 3 del DPR 22 dicembre 1986 n. 917.

3 - Possono, altresì, essere rese eventuali prestazioni di servizi a terzi diverse da quelle di cui all'art. 2.129 del codice civile, in conformità alle finalità istituzionali della Federazione, senza una specifica organizzazione e verso il pagamento di corrispettivi che non eccedono i costi di diretta imputazione, secondo le modalità ed i criteri di cui al comma 1 dell'art. 108 del DPR 22 dicembre 1986 n. 917.

### **Articolo 30 - Pubblicazioni**

- 1 - Le pubblicazioni della Federazione sono distribuite ai soci.
- 2 - Eventuali cessioni a terzi concernono esclusivamente proprie pubblicazioni cedute prevalentemente ai soci stessi, in conformità alle finalità istituzionali, a norma dell'art. 111, comma 3, del DPR n. 917 del 1986.

### **Articolo 31 - Scioglimento della Federazione**

- 1 - In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio della Federazione sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità.

### **Articolo 32 - Modifiche dello Statuto**

- 1 - Le modifiche allo statuto sono di norma deliberate dal Congresso Nazionale.
- 2 - Per quanto non previsto dallo Statuto e dalle disposizioni regolamentari, si farà riferimento al Codice Civile e alle norme particolari dello Stato italiano, vigenti in materia.
- 3 - Il Segretario Generale è autorizzato ad apportare allo Statuto le integrazioni e modifiche che fossero obbligatorie per legge e per disposizioni di Organi legittimi dello Stato, nonché quelle approvate dal Congresso Nazionale ai sensi dei commi precedenti.

### **Articolo 33 - Azioni sindacali**

- 1 - L'astensione del lavoro in ogni sua forma, e gli altri mezzi di lotta sindacale sono decisi dalla Segreteria Generale, se a carattere nazionale, e dalla Segreteria Regionale se a carattere locale, previa autorizzazione della Segreteria generale.

### **Articolo 34 - Accertamento di irregolarità**

- 1 - In caso di accertate disfunzioni o irregolarità i dirigenti delle Segreterie centrali, regionali e provinciali sono dichiarati decaduti e si provvede a gestione commissariale.
- 2 - L'accertamento delle disfunzioni o irregolarità spetta alla Segreteria Generale.
- 3 - La dichiarazione di decadenza e la nomina di un Commissario straordinario competono alla Segreteria Generale nelle forme e nei termini previsti dal regolamento.
- 4 - La gestione commissariale non può protrarsi per più di sei mesi.
- 5 - Il rifiuto di ottemperare alle decisioni di cui ai precedenti commi comporta l'automatico deferimento dei responsabili al Collegio Nazionale dei Proibiviri.

### **Articolo 35 - Cooptazione**

1 - In caso di impossibilità a costituire presso una Amministrazione Centrale, una Regione, una Provincia o un Ufficio, uno degli Organi previsti dallo Statuto per mancato numero legale di iscritti, il Segretario Generale o, a seconda della competenza il responsabile del dipartimento, può conferire ad un iscritto l'incarico di Responsabile DIRPUBBLICA presso quell'ufficio temporaneamente e per un periodo non superiore a un anno. L'incarico è rinnovabile.

2 - Il Responsabile esercita diritti e poteri uguali a quelli dell'Organo corrispondente.

### **Articolo 36 - Disposizioni Transitorie sulle modifiche Statutarie**

1 – In sede di prima applicazione del presente statuto, il regolamento attuativo del medesimo è approvato dalla Segreteria Generale entro il termine ordinario di 180 giorni dal Congresso nazionale. Le cariche sindacali già assegnate restano valide fino alla eventuale scadenza prevista dal regolamento.

2- Il Segretario Generale è delegato ad apportare al testo del presente Statuto, per la sua migliore comprensione, lievi modifiche di natura linguistica e tecnico-giuridica nonché ad eliminare ogni brano riferito a materie riservate al regolamento.

(LE FACOLTÀ PREVISTE NEL PRESENTE COMMA SONO STATE ESERCITATE DAL  
SEGRETARIO GENERALE).



FEDERAZIONE  
**DIRPUBBLICA**

Federazione dei Funzionari, delle Elevate Professionalità, dei Professionisti  
e dei Dirigenti delle Pubbliche Amministrazioni e delle Agenzie

ADERENTE ALLA CONFEDIR

La **DIRPUBBLICA**, con Sede in Roma, via Giuseppe Bagnera 29, è stato il *Sindacato Unitario dei Funzionari, dei Professionisti, delle Alte Qualifiche e dei Dirigenti delle Pubbliche Amministrazioni e delle Agenzie*, così denominato a seguito della modifica statutaria di "**Dirstat-Finanze**", *Sindacato Unitario dei Funzionari direttivi e dei Dirigenti del Ministero delle Finanze*, costituita il **9 febbraio 1982** e già aderente alla Federazione DIRSTAT. Il IV Congresso Nazionale "**Dirstat-Finanze**", svoltosi in Assisi (PG) dal **15 al 16 dicembre 2000**, presso il Grand'Hotel Assisi, ha deliberato il recesso dalla Federazione DIRSTAT e l'ampliamento della base sindacale dall'ex Ministero delle Finanze a tutte le pubbliche amministrazioni. In data **20 dicembre 2000**, anche ai fini della rappresentatività nei comparti e nelle aree di contrattazione, **DIRPUBBLICA** si associò a **F.L.P. (Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche)**, che allora era confederata con **U.S.A.E. (Unione Sindacati Autonomi Europei)**, rimanendovi fino al **18 dicembre 2002**, quando esercitò il diritto di recesso. Da tale data fino al **20 giugno 2005** non ha aderito ad alcuna federazione e/o confederazione, senza per questo interrompere o affievolire la propria attività. In tale periodo, infatti, ha conseguito una sentenza favorevole dalla Corte Costituzionale, è stata protagonista nell'elaborazione legislativa della vicedirigenza, è stata ascoltata dalla Camera dei Deputati in numerose audizioni, ha partecipato alle elezioni europee del giugno 2004 presentando, con la lista IL PATTO di Segni e Scognamiglio, tre candidature femminili per i collegi del Nord-Est e del Centro; ha concorso con propria lista autonoma, alle elezioni per le R.S.U. del 2004, conseguendo 27 seggi, distribuiti su tutto il territorio nazionale. Il **20 giugno 2005**, la **CONFEDIR (Confederazione dei sindacati dei funzionari direttivi, dirigenti e delle elevate professionalità della funzione pubblica)** ha accolto la domanda di partecipazione della **DIRPUBBLICA** riconoscendole un completo ambito di competenza in seno ai Ministeri, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, alle Agenzie Fiscali, alle Università e agli altri Enti Nazionali. Il Sindacato, durante tutta la sua storia è stato protagonista nella tutela della legalità nelle pubbliche funzioni e nella preservazione della funzione e del ruolo del Personale pubblico. In tale veste ha conseguito numerosi successi di cui si elencano i più significativi per l'interesse generale dello Stato:

- la sentenza 17/06/1997, n. 649, della Sezione IV del Consiglio di Stato, con la quale è stato riconosciuto il diritto d'accesso anche per gli atti di diritto privato della Pubblica Amministrazione;



FEDERAZIONE  
**DIRPUBBLICA**

Federazione dei Funzionari, delle Elevate Professionalità, dei Professionisti  
e dei Dirigenti delle Pubbliche Amministrazioni e delle Agenzie

ADERENTE ALLA CONFEDIR

- l'articolo 8 del D.L. 437/96 (*norma anticorruzione nel Ministero delle Finanze*);
- l'ottenimento del 2° comma dell'articolo 71 della legge 300/1999 (*previsione del regolamento sull'autonomia e l'indipendenza tecnica del Personale delle Agenzie fiscali*);
- le sentenze nn. 1/1999 e 194/2002 della Corte Costituzionale con le quali sono state dichiarate costituzionalmente illegittime le leggi che hanno previsto i corsi di riqualificazione.

**DIRPUBBLICA** si è sempre opposta al processo esasperato di privatizzazione sostenendo la necessità di una controriforma dell'ordinamento pubblico e non ha mai accettato la trasformazione dell'amministrazione finanziaria nelle Agenzie Fiscali. Ha elaborato, per questi motivi, numerosi progetti come: il FISCO FEDERALE, quale antidoto alle Agenzie Fiscali; i CENTRI DI VERIFICA PREVENTIVI per avvicinare il cittadino al Fisco, l'elaborazione di soluzioni alternative al monopolio SOGEI sull'informatica del Ministero delle Finanze, esposte durante una audizione di Dirstat-Finanze in Commissione Bicamerale sull'informatica (presieduta dal Sen. Mantica); l'elaborazione del progetto "*NUOVA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE*" la cui terza edizione fu presentata, il 27 febbraio 2001, alle forze politiche in competizione elettorale, con il sottotitolo "*Proposte per chi governerà l'Italia dal 2001 al 2006*". Oggi **DIRPUBBLICA** è presente nei Ministeri, nella Presidenza del Consiglio dei Ministri, nelle Agenzie Fiscali, nelle Università e negli Enti di ricerca: i suoi iscritti sono diffusi in tutte le Regioni italiane e sul 75% delle Province. Con il Congresso di Montesilvano (PE) il Sindacato DIRPUBBLICA si è trasformato in Federazione.



FEDERAZIONE  
**DIRPUBBLICA**

Federazione dei Funzionari, delle Elevate Professionalità, dei Professionisti  
e dei Dirigenti delle Pubbliche Amministrazioni e delle Agenzie

ADERENTE ALLA CONFEDIR

## **CONGRESSO DI PESCARA - 16, 17 e 18 DICEMBRE 2005.**

La DIRPUBBLICA si trasforma in: *Federazione dei Funzionari, delle elevate professionalità, dei Professionisti e dei Dirigenti delle Pubbliche Amministrazioni e delle Agenzie.*

### **CARICHE CONGRESSUALI.**

1. **Segretario Generale** - Giancarlo Barra;
2. **Segretario Generale Aggiunto** - Paolo Zuccalà;
3. **Segretario Generale Aggiunto** - Nicola Nitti.

### **Collegio Federale dei Probiviri:**

1. Michele Garrubba - Presidente;
2. Giancarlo Gentile - Componente effettivo;
3. Gennaro Zullo - Componente effettivo;
4. Gaetano Collura - Componente supplente;
5. Federico Cesaro - Componente supplente.

### **Collegio dei Sindaci:**

1. Bruno Capogreco - Presidente;
2. Mauro Iacobini - Componente effettivo;
3. Vito Vascellaro - Componente effettivo;
4. Gianfranco Moracci - Componente supplente;
5. Sebastiano Marino - Componente supplente.



FEDERAZIONE  
**DIRPUBBLICA**

Federazione dei Funzionari, delle Elevate Professionalità, dei Professionisti  
e dei Dirigenti delle Pubbliche Amministrazioni e delle Agenzie  
ADERENTE ALLA CONFEDIR

## **CONSIGLIO NAZIONALE DI PESCARA DEL 18 DICEMBRE 2005.**

### **CARICHE CONSILIARI**

**Presidente:** Saverio Silvagni.

**Segreteria Generale:**

1. Dora Matarazzo;
2. Fabio Mammo Zagarella;
3. Federico Macaddino;
4. Giovanni Graditi;
5. Gaetano Mauro;
6. Lucio Grippa;
7. Federica Silvestrini;
8. Annamaria Palmieri;
9. Anna Maria Mazzini;
10. Gian Domenico Luciani.

**Segretario Amministrativo:** Nicola Intorcia.

**Responsabile per i Rapporti con il Parlamento:** Vincenzo Ciappina.

**Addetto Stampa:** Teresa Stellato.

**Responsabile per l'Organizzazione e lo Sviluppo:** Raimondo Scauzillo.

Montesilvano (PE) 18 dicembre 2005, ore 01.09 -